



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 33 del 29/06/2026

**Oggetto: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - ART. 10 QUINQUIES D.L. N.
38/2026**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **29** del mese di **giugno** alle ore **09:15**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede il Il Sindaco Fabio Mini

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	MINI FABIO	SINDACO
2	GHIRIBELLI MONICA	Consigliere
3	SGUEO NICOLA	Consigliere
4	BARTOLI DAVIDE	Consigliere
5	CALO' GIUSEPPE	Consigliere
6	DE DONATO FILOMENA	Consigliere
7	GAMBACCINI CLAUDIA	Consigliere
8	CRETELLA VITTORIO	Consigliere
9	ILLUMINATI GIANCARLO	Consigliere
10	MARIOTTI PAOLA	Consigliere
11	FRULLINI LILIA	Consigliere
12	FIASCHI EMANUELE	Consigliere
13	GROSSI FEDERICO	Consigliere
14	DURANTI ILARIA	Consigliere
15	PERTICI STEFANO	Consigliere
16	BENEDETTI SIMONE	Consigliere
17	VALORI SILVIA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	AG
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

TOTALE

16	1
-----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Daniele Longo** incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2026-2028 - Approvazione";

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali,

VISTO l'argomento di Giunta n. 17 del 17/06/2026 avente ad oggetto "Ipotesi di adesione Rottamazione *Quinquies* – L. n. 88 del 22/05/2026);

VISTO l'art. 10-*quinquies*, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il quale prevede che *"1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:*

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della Legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.”

CONSIDERATO CHE:

- la disposizione cennata consente di estendere la definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 1, comma 82 e ss., della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche alle entrate degli enti territoriali affidate all'Agente nazionale della riscossione;
- la definizione agevolata in parola consente lo smaltimento dei carichi più vetusti e, quindi, difficilmente riscuotibili;
- sono interessati dalla definizione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- tali debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, del DPR n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, del D.P.R. n. 602/1972, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 112/1999;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che non sono pertanto dovuti gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, Legge n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- l'art. 1, comma 95, della Legge n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

- indipendentemente dagli effetti contabili risulta, alla data del 5 giugno 2026, un carico assoggettabile alla definizione agevolata di Euro 924.512,35 di cui Euro 690.919,94 a titolo di imposta non definibile ed Euro 233.592,41 a titolo di poste definibili come previsto dalla normativa;

DATO ATTO CHE la definizione agevolata delle entrate comunali deve essere adottata dall'Ente con atto che dovrà essere pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Castelfranco di Sotto, entro il 30 giugno 2026, e comunicato all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso renderà disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;

DATO ATTO CHE resta invece sempre dovuta in misura integrale la quota capitale, vale a dire il tributo principale per le entrate tributarie e l'importo originario della prestazione o del canone per le entrate patrimoniali;

CONSIDERATO CHE il Comune di Castelfranco di Sotto intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10-*quinqüies*, del D.L. n. 38/2026;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del Dlgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Grossi, Duranti, Pertici, Benedetti), su n. 16 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, con le modalità ed i limiti dell'art. 10-*quinqüies*, del D.L. n. 38/2026.
3. Di inviare copia del presente atto all'Agente Nazionale della riscossione entro il termine perentorio del 30 giugno 2026 con le modalità definite ed i canali preposti.
4. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.
5. Di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari nessuno;

astenuti n. 4 (Grossi, Duranti, Pertici, Benedetti);

su n. 16 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 31 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Daniele Longo

Il Sindaco

Fabio Mini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.